



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 01– 01 LUGLIO 2024

Riunione del 26 giugno 2024

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

85.23.24 - NEI CONFRONTI DI

- **ASD CLUB LIMPIADOS in persona del Presidente p.t. sig. Angelo Cellura;**
- **CELLURA ANGELO** n.q. di legale rapp.te p.t. della ASD CLUB LIMPIADOS
- **C. R.**

86.23.24 – NEI CONFRONTI DI

- **ASD CLUB LIMPIADOS in persona del Presidente p.t. sig. Angelo Cellura;**
- **CELLURA ANGELO** n.q. di legale rapp.te p.t. della ASD CLUB LIMPIADOS
- **G. G.** in persona dei genitori esercenti la potestà genitoriale

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Nei procedimenti disciplinari a carico di:

Quanto al procedimento 85.23.24

- *S.S. ASD Club Limpiados per aver, in violazione dell'art. 2 Codice del Comportamento Sportivo del CONI, degli artt. 9 e 16 dello Statuto FIPAV; degli artt. 2 e 24 RAT FIPAV; artt. 1, 74 Reg. Giur., artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav, tesserato l'atleta R. C. in costanza di un pregresso tesseramento del predetto atleta con il Sodalizio ASD Gruppo Sport S. Pio X;*
- *Sig. Angelo Cellura, n.q. di Presidente p.t. dell'ASD Club Limpiados, per aver, in violazione dell'art. 2 Codice del Comportamento Sportivo del CONI, dell'art. 16, Statuto FIPAV; dell'art. 19, RAT FIPAV; dell'art. 24, RAT FIPAV; artt. 1 e 74 Reg. Giur., artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav, tesserato l'atleta R. C. in costanza di un pregresso tesseramento atleta con il Sodalizio ASD Gruppo Sport S. Pio X;*





- **Atleta R. C.**, per aver, in violazione dell'art. 2 Codice del Comportamento Sportivo del CONI, degli artt. 10, 10-bis e 16 dello Statuto, degli artt. 1 e 74 Reg. Giur., dell'art. 19 RAT, fornito indicazioni inveritiere in occasione del tesseramento con il Sodalizio ASD Club Limpiados, consentendo il perfezionamento del doppio tesseramento

Quanto al procedimento 86.23.24

- **Sig. Cellura Angelo n.q. di Presidente pro-tempore della società A.S.D. Club Limpiados**, la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 R.A.T., della Guida Pratica vigente in materia di tesseramento, 74 e 75 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, per aver in concorso con l'atleta G. G., eseguito il tesseramento del medesimo atleta, G. G., con il sodalizio A.S.D. Club Limpiados mediante il modulo di primo tesseramento per la stagione sportiva 2023/24 benché il predetto atleta fosse già regolarmente tesserato con il sodalizio Verona Volley SSD S.r.l. (cod. 06.028.0396) per la stagione sportiva 2023/24, come da atto delle conclusioni del 26.03.2024 ritualmente notificato;

A.S.D. Club Limpiados (Cod.18.083.0223), in persona del Presidente pro-tempore, **Sig. Cellura Angelo**, la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 2, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 R.A.T., della Guida Pratica vigente in materia di tesseramento, 74 e 76 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver in concorso con l'atleta G. G., eseguito il tesseramento del medesimo atleta, G. G., con il sodalizio A.S.D. Club Limpiados mediante il modulo di primo tesseramento per la stagione sportiva 2023/24 benché il predetto atleta fosse già regolarmente tesserato con il sodalizio Verona Volley SSD S.r.l. (cod. 06.028.0396) per la stagione sportiva 2023/24, come da atto delle conclusioni del 26.03.2024 ritualmente notificato;

- **Sig. G. G.**, la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 R.A.T., della Guida Pratica vigente in materia di tesseramento, 74 e 75 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, per aver in concorso con il sodalizio A.S.D. Club Limpiados in persona del Presidente pro-tempore, **Sig. Cellura Angelo**, eseguito il tesseramento con il sodalizio A.S.D. Club Limpiados mediante la sottoscrizione del modulo di primo tesseramento per la stagione sportiva 2023/24 benché consapevole di essere già regolarmente vincolato con il sodalizio Verona Volley SSD S.r.l. (cod. 06.028.0396) per la stagione sportiva 2023/24, come da atto delle conclusioni del 26.03.2024 ritualmente



notificato;

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Entrambi i procedimenti in epigrafe indicati, traggono origine da distinti comunicati pervenuti alla Procura Federale, a mezzo dei quali l'Ufficio Tesseramento segnalava l'esistenza di due doppi tesseramenti e precisamente:

- Con comunicazione del 05.03.24 si evidenziava di aver revocato il tesseramento dell'atleta R. C. in favore dell'ASD Club Limpiados risultando detto atleta già tesserato con il Gruppo Sportivo S. Pio X ASD;
- Con comunicazione del 12.03.24 si evidenziava di aver revocato il tesseramento dell'atleta G. G. in favore dell'ASD Club Limpiados risultando detto atleta già tesserato con il sodalizio Verona Volley SSD s.r.l.;

Acquisite tali comunicazioni, la Procura avviava le indagini e, trattandosi di istruttoria documentale, ne disponeva la conclusione in data 26.03.24 manifestando per entrambi i procedimenti la propria intenzione di procedere al deferimento del sodalizio ASD Club Limpiados, del legale rapp.te p.t. del medesimo e dei due atleti.

Pervenivano quindi due distinte memorie da parte del sodalizio, una relativa alla vicenda dell'atleta G. G. e l'altra per quella dell'atleta R. C., nelle quali veniva confermata la circostanza del doppio tesseramento, che però veniva ricondotto ad un mero errore nella trascrizione dei dati anagrafici, per effetto del quale il "sistema" aveva comunque consentito il tesseramento dei due atleti. La memoria conteneva altresì un'ipotesi di patteggiamento della sanzione che prevedeva la sospensione di 40 giorni da ogni attività federale a carico del Presidente ed una multa di € 100,00 a carico del sodalizio.

Perveniva altresì una memoria a firma dell'Avv. Marco Sabato, quale legale nominato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore G. G. contenente la disponibilità per l'applicazione di sanzione concordata (due settimane di squalifica).

La Procura Federale, ritenuta provata per tabulas la responsabilità disciplinare di tutti gli incolpati e non congrue le proposte di patteggiamento, con separati atti ne formalizzava il deferimento dinanzi a questo Tribunale che, per l'effetto, ne disponeva la convocazione per l'udienza del 26.06.2024 da tenersi in modalità videoconferenza.

Nelle more, sempre in relazione alla posizione dell'atleta G. G., perveniva un'ulteriore memoria a firma del predetto legale con la quale i genitori del giovane atleta contestavano di





aver mai sottoscritto il modulo di tesseramento e concludevano pertanto per il proscioglimento e, in subordine, per l'applicazione di sanzione nei limiti del minimo edittale. All'udienza del 26.06.2024 compariva per la Procura Federale l'Avv. Marco Rossini il quale illustrava entrambi i deferimenti e concludeva per l'accertamento della responsabilità di tutti gli incolpati e per l'applicazione di idonea sanzione a carico degli stessi.

Comparivano altresì il sig. Angelo Cellura per il sodalizio, nonché i sigg.ri G.G. e D. G., assistiti dall'Avv. Sabato e l'atleta R. C. di persona.

Il sig. Cellura ribadiva quanto dichiarato con le memorie versate nella fase istruttoria e su domanda del Tribunale confermava di non disporre di un modulo di tesseramento sottoscritto dagli atleti, ribadendo di aver comunque agito in buona fede e senza la consapevolezza di violare le norme federali.

Anche l'Avv. Sabato, per quanto attinente all'atleta G. G. si riportava alla propria memoria ed alle conclusioni ivi rassegnate.

L'atleta R. C. a sua volta, pur confermando di aver agito nella convinzione di poter essere tesserato, dichiarava comunque di aver dato le proprie generalità corrette e che quanto comunicato a voce era stato verosimilmente trascritto in modo errato dalla segreteria del sodalizio all'atto della richiesta di tesseramento.

Il Tribunale Federale, preso atto degli scritti e delle argomentazioni difensive emerse anche in sede di discussione orale, si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

IL TRIBUNALE FEDERALE

In via preliminare, ritiene che i due procedimenti possano e debbano essere riuniti per evidenti ragioni di connessione e di economia processuale.

Quanto alla posizione del sodalizio, le prove documentali acquisite e le dichiarazioni offerte dalle parti - ma soprattutto dal legale rapp.te del sodalizio stesso - consentono di ritenere accertata e sussistente la responsabilità disciplinare per gli addebiti contestati.

Pur dando per ammessa la buona fede e pur riconducendo le violazioni a mera colpa, non vi è dubbio che la condotta posta in essere abbia violato le disposizioni richiamate nei capi di incolpazione e debba essere conseguentemente sanzionata. Alla responsabilità del dirigente consegue quella del sodalizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 Reg. Giur.



Riconosciuto il vincolo della continuazione e dato atto dell'approccio collaborativo palesato dal sodalizio fin dalla fase istruttoria, si ritiene di poter contenere le sanzioni come indicato in dispositivo.

Quanto invece alla posizione dei due atleti, ritiene il Tribunale che non risulti comprovata la loro responsabilità in ordine ai fatti ascritti. All'atleta G. G. viene infatti contestato di aver in concorso con il sodalizio eseguito il tesseramento de quo mediante la sottoscrizione del modulo di primo tesseramento. Tali circostanze sono state fermamente contestate dall'incolpato e lo stesso Presidente sig. Cellura ha negato che vi fosse stata la sottoscrizione del modulo di primo tesseramento.

All'atleta R. C. viene invece contestata la circostanza di aver fornito "indicazioni inveritiere" in occasione del tesseramento incriminato. Anche tale circostanza però, negata dall'incolpato e non denunciata dal sodalizio, non ha trovato alcuna conferma istruttoria che possa legittimare l'accertamento della responsabilità a carico dell'atleta.

Entrambi pertanto devono essere prosciolti dalle accuse loro mosse.

PQM

Delibera di infliggere:

- A carico del sig. Angelo Cellura n. q. di Pres. p.t. del sodalizio ASD Club Limpiados la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre);
- Al sodalizio ASD Club Limpiados in persona del Pres. p.t. la sanzione della multa di € 300,00 (trecento/00 euro);

Delibera altresì il non luogo a sanzione nei confronti degli atleti G. G. e R. C.

Roma, 27 Giugno 2024

ILPRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 01 Luglio 2024